



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

PIAZZA CARLO PISACANE, SNC – 04027 PONZA (LT) TEL 0771/80108 – Fax 0771/820573
Codice Fiscale 81004890596 – Partita I.V.A. 01371870591

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO ED IL RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE – MATERNA DI SANTA MARIA

BANDO – DISCIPLINARE DI GARA (Procedura Aperta)

Informazioni generali

Il presente **Bando/Disciplinare di Gara** contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla Procedura di Gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'Offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché, le ulteriori informazioni relative all'affidamento in oggetto.

- **Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Ponza:** Arch. Angelo Sommese –
- **Valore complessivo dell'Appalto:** €. 625.743,38 di cui €. 584.420,45 soggetti a ribasso ed €. 41.322,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso –
- **Classificazione dei lavori:** Categoria prevalente OG1 – Classifica II (incidenza 76,77%) – Categoria scorporabile e sub-appaltabile OG11 – Classifica I (incidenza 23,23%) -
- **Termine di scadenza per la ricezione delle Offerte:** Ore 12,00 del 18.02.2021 Per partecipare alla Gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica sulla “Piattaforma Telematica MePA”, ove è l'intera documentazione di Gara –
- **Data di svolgimento della prima seduta di Gara:** 19.02.2021 Ore 14,00. Trattandosi di procedura interamente telematica, la segretezza e la immutabilità delle Offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del “Sistema Informatico MePA” e dalla completa tracciabilità nei log di sistema –
- **CIG (Codice Identificativo Gara):** 8614264B86 -
- **Contributo a carico del soggetto concorrente:** Euro 70,00 –
- **Determina a Contrarre:** Determina n.33 del 28.01.2021
- **Validazione del Progetto Esecutivo di Variante:** Verbale (ex art. 26, c. 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del 25.05.2019 -

1 - Elementi essenziali dell'Appalto

Il Contratto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di “**Intervento di messa in sicurezza da rischio**”

idrogeologico per il contenimento energetico ed il risanamento funzionale della Scuola Elementare – Materna di Santa Maria” – CUP: I92B15000000006 -

Con la richiamata Determina a contrarre il Comune di Ponza ha deciso di procedere all'affidamento delle prestazioni predette, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara.

La Progettazione Esecutiva dell'Appalto (approvata con Deliberazioni di G.C. n. 66 del 09.04.2015 e n. 144 del 19.10.2017) di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- **A – Relazione Tecnica Generale;**
- **B.01 – Relazione Specialistica: Impianto Elettrico;**
- **B.02 - Relazione Specialistica: Impianto Meccanico;**
- **C.A.01 – Elaborati Grafici: Inquadramento Urbanistico;**
- **C.A.02 – Elaborati Grafici: Stato Attuale – Pianta Piano Terra;**
- **C.A.03 – Elaborati Grafici: Stato Attuale – Pianta Copertura;**
- **C.A.04 – Elaborati Grafici: Stato Attuale – Prospetti e Sezioni;**
- **C.A.05 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Pianta Piano Terra;**
- **C.A.06 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Pianta Copertura;**
- **C.A.07 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Prospetti e Sezioni;**
- **C.A.08 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Sostituzione Infissi Interni ed Esterni;**
- **C.A.09 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Pavimentazione e Isolamenti Termici;**
- **C.A.09 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Particolari Costruttivi;**
- **C.IM.01 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Impianto di Riscaldamento;**
- **C.IM.02 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Impianto di Ventilazione;**
- **C.IM.03 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Schema Centrale Termica;**
- **C.IE.01 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Impianto di Illuminazione;**
- **C.IE.02 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Forza Motrice e Servizi;**
- **C.IE.03 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Impianto Fotovoltaico;**
- **C.IE.04 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Quadri Elettrici;**
- **C.US.01 – Elaborati Grafici: Stato Futuro – Vie di Esodo ed Illuminazione di Emergenza;**
- **D.01 – Calcoli Esecutivi degli Impianti;**
- **D.02 – Attestati Prestazione Energetica Stato Attuale e Futuro;**
- **E – Piano di Manutenzione dell'Opera e delle Sue Parti;**
- **F.01 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;**
- **F.02 – Lay-out di Cantiere;**
- **G.01 – Computo Metrico Estimativo;**
- **G.02 – Quadro Economico;**
- **H – Cronoprogramma;**
- **I.01 – Elenco dei Prezzi Unitari;**
- **I.02 – Analisi dei Prezzi;**
- **L.01 - Schema Contratto di Appalto;**
- **L.02 – Capitolato Speciale d'Appalto.**

La Perizia di Variante (approvata con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 31.05.2019) per quanto attinente al presente Appalto si compone dei seguenti elaborati:

- **Elaborato 1DE – Relazione Tecnico Descrittiva;**
- **Elaborato 2CA – Relazione Specialistica Impianti di Climatizzazione;**
- **Elaborato 3NU – Computo Metrico Estimativo di Variante;**
- **Elaborato 4NU – Quadro Comparativo di Spesa;**
- **Elaborato 5DE – Quadro Economico di Perizia;**
- **Elaborato 8GR – Impianto Climatizzazione – Planimetrie;**

- **Elaborato 9GR –Impianto Climatizzazione –Specifiche Tecniche;**
- **Elaborato 10DE – Analisi Nuovi Prezzi.**

Termine per l'ultimazione delle prestazioni: è fissato in giorni **120 (centoventi)**, con le modalità meglio precisate nel **Capitolato Speciale d'Appalto**.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

2 - Tipo di Procedura

Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3 - Criteri e Modalità di Aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'”**Offerta Economicamente più Vantaggiosa**” ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in base a elementi qualitativi e quantitativi secondo i criteri di seguito descritti.

L'”**Offerta Economicamente più Vantaggiosa**” viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle Offerte fissato nel presente Bando/Disciplinare di Gara) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
A	Offerta Tecnica - interventi migliorativi	85
B	Offerta Economica	15
TOTALE		100

3.1 - Criteri e sub-criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi sub criteri e sub- pesi riportati nella seguente tabella:

TABELLA A – OFFERTA TECNICA				
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			Parziale	Totale
A	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI			85
A1.1	Proposte migliorative degli interventi previsti con riferimento all'utilizzo di tecniche e/o tecnologie e/o materiali di qualità superiori a quelle indicate in progetto, atte a limitare i costi di manutenzione e di gestione in esercizio.		45	
A1.2	Proposte migliorative degli interventi di ripristino del calcestruzzo copriferro con trattamento passivante delle armature scoperte atte a garantire una maggiore sicurezza della protezione.		25	
A1.3	Proposte migliorative degli interventi di rifacimento della guaina di impermeabilizzazione della copertura.		15	

B	OFFERTA ECONOMICA		15
B.1	Ribasso percentuale unico sull'importo complessivo posto a base di Gara	10	
B.2	Riduzione sul tempo di esecuzione lavori	5	
TOTALE			100

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'Offerta Tecnica di ciascun concorrente, ovvero, il contenuto della **“Busta digitale B - OFFERTA TECNICA”** la quale dovrà essere illustrata separatamente ed articolata ordinatamente, tramite relazioni tecniche distinte, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, in modo da illustrare le Offerte Tecniche corrispondenti agli elementi di valutazione sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. Nel caso il concorrente non produca alcuna documentazione relativa al singolo sub-elemento non sarà assegnato, per lo stesso, alcun punteggio. **NB.:** Le relazioni tecniche, per ogni elemento di valutazione, devono contenere gli elementi atti a definire compiutamente l'Offerta: caratteristiche tecniche dei prodotti, modalità di posa in opera, quantificazione e vantaggi. Per le relazioni tecniche viene fissato il limite massimo di n. 50 pagine (escluso dal conteggio copertina e sommario) in formato A4 con carattere minimo Times New Roman 12 interlinea 1,15. Non vengono invece posti limiti di numero agli allegati esplicativi o alle raccolte di schede tecniche (in formato A4), che il proponente riterrà di portare a riprova di quanto esposto nelle suddette relazioni tecniche. Per gli elaborati grafici viene fissato il limite massimo di n. 2 tavole formato non superiore al formato A3 contenenti piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, fotorendering-fotoinserimenti e quant'altro ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa.

3.1.1 – Valutazione dell'Offerta Tecnica

L'attribuzione del punteggio, da parte della Commissione Giudicatrice, avverrà con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

3.1.2 Criteri di Valutazione dell'Offerta Tecnica

Elementi di natura qualitativa

Per la valutazione dei *coefficienti V(a)_i* si procederà nel seguente modo:

ciascun commissario confronta l'Offerta di ciascun concorrente indicando quale Offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile *tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima)* secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee Guida in materia di Offerta Economicamente più Vantaggiosa dell'ANAC.

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in *coefficienti definitivi V(a)_i variabili tra zero ed uno* riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Se le Offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un *coefficiente V(a)_i* ottenuto dalla media

dei **coefficienti variabili tra zero ed uno**, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari previa definizione dei criteri motivazionali prima della lettura delle offerte tecniche.

Se le Offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica, con un **coefficiente $V(a)_i$** ottenuto dalla media dei **coefficienti variabili tra zero ed uno**, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	Quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente Insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:

1. In relazione a ciascuna Offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di Offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali;
2. Per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi;
3. Si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

N.B.: All'Offerta Tecnica è richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo di 40 Punti.

3.2 Valutazione dell'Offerta Economica

3.2.1 Criteri di Valutazione dell'Offerta Economica

- Criterio di Valutazione dell'Elemento Prezzo:

a) l'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo), è costituito dal ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posti a Base di Gara;

b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale Offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'Offerta Minima possibile (valore a Base di Gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'Offerta Massima (più vantaggiosa per la Stazione Appaltante);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

dove:	
C_i	è il coefficiente del Ribasso Offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il Ribasso Offerto dal singolo concorrente;
R_{max}	è il Massimo Ribasso Offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

$C(a)e$ = indice di valutazione dell'Offerta (a) in termini economici = $(R_a / R_{max}) \times 10$

dove:

R_{max} = Massimo Ribasso Offerto in sede di Gara

R_a = Ribasso Offerto dal concorrente

10 = punteggio massimo per l'Offerta Economica

In caso di qualunque discordanza tra Ribasso Offerto scritto in cifre e Ribasso Offerto scritto in lettere la Commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nei Verbali di Gara, la condizione economica più vantaggiosa per l'ente (art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827) provvedendo, se necessario, a rideterminare l'effettivo ribasso.

- Criterio di Valutazione dell'Elemento Tempo:

dove:	
C_i	è il coefficiente del Ribasso Offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il Ribasso Offerto dal singolo concorrente;
R_{max}	è il Massimo Ribasso Offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

$C(a)e$ = indice di valutazione dell'Offerta (a) in termini di tempo = $(R_a / R_{max}) \times 5$

dove:

R_{tmax} = Massimo Ribasso del Tempo tra quelli offerti in sede di Gara

R_{ta} = Ribasso del Tempo Offerto dal concorrente

5 = punteggio massimo per l'Offerta Tempo

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione, e quindi escluse, Offerte con tempi di esecuzione dei lavori superiori a 120 (duecento) giorni naturali e consecutivi ed offerte con tempo di esecuzione dei lavori inferiore a 70 (settanta) giorni naturali e consecutivi.

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta Tecnica" con il punteggio attribuito in relazione all'elemento "Offerta Economica".

Nel caso di Offerte il cui totale punteggio complessivo (**max 100 punti**) sia uguale, si opererà per quella che comporta un minor onere finanziario per la Stazione Appaltante e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica) la Commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente la Gara, all'operatore economico che avrà conseguito il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'Offerta secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

L'aggiudicazione definitiva, disposta poi con determinazione del Responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla Gara (art. 32 D.Lgs 50/2006 e s.m.i.) effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, nonché, all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e comunque conformandosi alle normative vigenti in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

L'Amministrazione Comunale (di cui è onere l'aggiudicazione dell'Appalto), si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del Contratto di Appalto. Altresi, l'Amministrazione Comunale, procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola Offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

4 - Oggetto

L'oggetto dell'Appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di **“Intervento di messa in sicurezza da rischio idrogeologico per il contenimento energetico ed il risanamento funzionale della Scuola Elementare – Materna di Santa Maria” – CUP: I92B15000000006** - Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti dei quali l'aggiudicatario dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Trattasi di contratto a misura, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Categoria prevalente OG1 – Classifica II (incidenza 76,77%) – Categoria scorporabile OG11 – Classifica I (incidenza 23,23%) -

5 - Modalità di Finanziamento e Pagamento

L'Appalto è finanziato con Fondi Regionali.

La liquidazione del corrispettivo è disciplinata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

6 - Quadro Economico

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO ED IL RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE – MATERNA				
QUADRO TECNICO ECONOMICO				
A	Lavori			
	A.1	Oneri per la sicurezza	€.	41.322,93
	A.2	Importo dei lavori	€.	584.420,45
	A.3	<u>(A1 + A2) Sommano lavori a misura</u>		€. 625.743,38
B	Somme a disposizione			
	B.1	Lavori in Economia Esclusi dall'Appalto	€.	18.000,00
	B.2	Allacciamenti ai Pubblici Servizi	€.	1.500,00
	B.3	Imprevisti	€.	1.785,41
	B.4	SPESE TECNICHE: Progettazione Esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€	44.000,00
	B.5	CNPAIA (4% di B4)	€.	1.760,00
	B.6	Incentivo INCARICHI INTERNI (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 – 2% di A3)	€.	12.514,86
	B.7	Spese di Gara	€.	6.000,00
	B.8	Contributo per Autorità LL.PP.	€.	375,00
	B.9	Spese per Pubblicità	€.	1.541,00
	<u>B.10</u>	<u>(B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9) Sommano Somme a Disposizione</u>		€. 87.476,27
C	IVA			
	C1	IVA sui Lavori al 10% su A3	€.	62.574,33
	C2	IVA sugli Imprevisti al 10% su B3	€.	178,54
	C3	IVA sulle Spese Tecniche al 22% su B4 e B5	€.	10.067,20
	C.4	IVA su altre Spese al 22% su B1 e B2	€.	4.290,00
	<u>C.5</u>	<u>(C1 + C2 + C3 + C4) Sommano IVA</u>		€. 77.110,07
TOTALE GENERALE (A + B + C)				€ 790.329,72

7 - Soggetti Ammessi

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento di cui in oggetto, gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, nonché, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n° 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n° 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n° 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'Offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'Offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n° 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n° 240.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, c. 8, del D. Lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c. 2, lettere d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'Offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'Offerta deve contenere tale l'impegno. Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, nell'Offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari). Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella **“Busta digitale A – Documentazione Amministrativa”** di cui al successivo

paragrafo 14.1), deve essere caricato l'atto di costituzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd.rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n° 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n° 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n° 78).

8 - Requisiti di Ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti attraverso l'istanza di ammissione di cui al punto 14.1 lettera a) e quindi mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

8.1 - Requisiti di Ordine Generale

8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8.2 - Requisiti Speciali

A - Requisiti di idoneità professionale:

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D. Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D. Lgs. 50/2016**, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente all'oggetto della gara;
- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della legge 25 giugno 1909, n° 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n° 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n° 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.

B - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che, siano in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella **Categoria prevalente OG1 – Classifica II (incidenza 76,77%) e nella Categoria scorporabile OG11 – Classifica I (incidenza 23,23%)**. Il concorrente può partecipare alla gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., a pena di esclusione, "... almeno novanta giorni prima della scadenza del termine".

Si prescrive inoltre:

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n° 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente **Bando/Disciplinare di Gara;**
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente **Bando/Disciplinare di Gara;**
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D. Lgs. 50/2016 **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato**

espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

8.3 - Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016, nell'istanza di partecipazione deve essere indicata la specificazione delle parti in termini percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere **una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione delle prestazioni. Nell'ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale**, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., **i requisiti di qualificazione** richiesti dal presente **Bando/Disciplinare di Gara** per le imprese singole devono essere posseduti – **a pena di esclusione** – dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di Offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di Offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di Offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. **Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c)** i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 47, comma 2.

8.4 - Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente **Bando/Disciplinare di Gara;**

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente **Bando/Disciplinare di Gara;**

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2,

del D.P.R. n° 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente **Bando/Disciplinare di Gara**;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente **Bando/Disciplinare di Gara**;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, c. 2, del D.P.R. n° 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente **Bando/Disciplinare di Gara**.

Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente **Bando/Disciplinare di Gara**.

8.6 - L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, qualora l'impresa non dimostri- con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

8.7 - Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta la relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

9 - Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei documenti di gara. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n° 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le Offerte prive della qualificazione richiesta dal presente **Bando/Disciplinare di Gara**.

10 - Sopralluogo

È obbligatorio, e la ricevuta di avvenuto espletamento deve essere allegata alla documentazione amministrativa, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

11 - Garanzia Provvisoria

I soggetti giuridici partecipanti alla Gara d'Appalto dovranno costituire – ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 una **garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta** (vale a dire pari a €. **12.514,86**) costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento:

a) **con bonifico o in assegno circolare** presso la **Tesoreria del Comune di PONZA** sul c/c Bancario Codice IBAN: IT43I0306939722100000011423 intestato a Comune di Ponza Tesoreria Comunale (Ditta SOGERT SpA). In caso di prestazione della cauzione mediante bonifico o assegni circolari dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della Gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, rilasciata ai sensi del D. M. n° 31/2018** (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n° 385/1993 e s.m.i. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Inoltre, la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura. In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al **Comune di Ponza, Piazza Carlo Pisacane, snc, 04027, Ponza (LT) – C.F.: 81004890596**. Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione. Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di Soccorso Istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n°34/2014). Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

• **la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che**

costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;

• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n° 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50% anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n° 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. **L'importo della garanzia è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.** Per fruire di tali benefici, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n° 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, la certificazione succitata. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata. **Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, c. 8-bis, e 103, c. 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).** Nell'ipotesi in cui

partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, c. 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero costituendi ex art. 48, c. 8, del D. Lgs. medesimo, occorre distinguere:

- in caso di **ATI orizzontale**, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell'ipotesi di **ATI verticale**, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D. Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 1577/1947 e s.m.i. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e s.m.i. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane. Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile. È sanabile, mediante Soccorso Istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'Offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie etc). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 - Avvalimento

È ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. **L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.** Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia. **Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.** Ai fini di quanto sopra, dovrà

essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall'impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. **Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).**

13 - Garanzia

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'Appalto, deve costituire una garanzia, denominata **“Garanzia Definitiva”**, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit.

14 - Modalità di Presentazione dell'Offerta

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria Offerta Telematica, tramite la **“Piattaforma MePA”**. L'Offerta deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. Non saranno prese in considerazione le Offerte Telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel **Bando/Disciplinare di Gara** – non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra Offerta Telematica pervenuta nei termini.

Qualora, entro il termine previsto dal **Bando/Disciplinare di Gara**, una stessa ditta invii più Offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima Offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra Offerta precedente. Le Offerte Telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del **Bando/Disciplinare di Gara** e degli allegati saranno escluse. La presentazione dell'Offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'Offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Ponza ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle Offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma.

Istruzioni per la presentazione dell'Offerta Telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica Offerta telematica. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D. Lgs. n. 0/2016, l'Offerta Telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso la **“Piattaforma MePA”**, dal legale rappresentante dell'impresa che

assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio. In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del D. Lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio. L'Offerta Telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'Offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente la richiamata piattaforma.

La redazione dell'Offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura guidata sulla “**Piattaforma MePA**”, che consentono di predisporre:

- **Busta digitale A – Documentazione Amministrativa;**
- **Busta digitale B – Offerta Tecnica;**
- **Busta digitale C – Offerta Economica.**

14.1 – BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella “**Busta digitale A – Documentazione Amministrativa**” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- a) ISTANZA DI AMMISSIONE** – redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente **Bando/Disciplinare di Gara (Mod.1)**, o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, **essere sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta la relativa procura) ed essere **corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie**, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla **gara raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D. Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'Offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D. Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi. L'Offerta, inoltre, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e s.m.i. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e s.m.i. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la domanda di

partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta **digitalmente** - a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

b) MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente: Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa - a pena di esclusione - la relativa procura.

Il **DGUE** va compilato in tutte le parti di interesse e va redatto secondo il modello in formato word editabile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (**Mod. 2**).

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste (possesso requisiti di ordine generale, art. 80, del Codice, requisiti di idoneità e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del Codice) mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata.

c) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA allegata alla presente lettera di invito (**Mod. 3**);

d) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all'articolo 11 del presente Disciplinare. La fideiussione è da presentare sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

e) *(unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente)* COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (e smi), che confermi la persistenza del conferimento dei

poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore;

f) PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: nella busta dovrà essere inserito il **PASSOE** rilasciato dal sistema ACVPass, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. comprovante la registrazione (obbligatoria) al servizio **AVCPass**, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui all'art. 36, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., disponibili nell'apposita banca dati istituita presso l'A.N.A.C.. Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il **PASSOE** relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema **AVCPass** lo consente, è possibile produrre un **unico PASSOE** contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un **PASSOE multiplo**). Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i **PASSOE** di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un **PASSOE multiplo**;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del D. Lgs. 50/2016, andranno allegati – oltre al **PASSOE del Consorzio** – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un **PASSOE multiplo**;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al **PASSOE del Consorzio** – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un **PASSOE multiplo**.

g) Attestazione del versamento a favore dell'ANAC del contributo appalti di: Euro 70,00 di cui alla Delibera dell'Autorità in data 19.12.2018, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell'ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la denominazione della Stazione Appaltante, l'oggetto del **Bando/Disciplinare di Gara** ed il **CIG**. **Il mancato pagamento, è causa di esclusione dalla procedura di selezione.**

h) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o in alternativa, **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**, sottoscritta **digitalmente**, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato nel presente **Bando/Disciplinare di Gara**.

i) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI, rilasciata dalla Stazione Appaltante a seguito di avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove debbono svolgersi i lavori (sopralluogo da effettuarsi obbligatoriamente **non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell'offerta**). Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare, direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Il rilascio degli attestati di sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 14,00 previo appuntamento telefonico con il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Angelo Sommese (tel. n. 0771/801087) -

14.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

14.1.1 Sottoscrizione degli Atti

a. tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla **“Piattaforma Telematica MePA”**, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b. nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”);

c. si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

14.2 – BUSTA DIGITALE B – OFFERTA TECNICA

La **“Busta digitale B – Offerta Tecnica”** dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva che evidenzia le proposte progettuali offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a **“Base di Gara”** nonché eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali.

La relazione, sottoscritta dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti in caso di partecipazione plurisoggettiva) deve contenere una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel presente **Bando/Disciplinare di Gara**, idonea ad evidenziare, in modo puntuale e analitico le caratteristiche dell'Offerta, su ogni singolo criterio che formerà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice di Gara.

La relazione tecnica deve essere composta da un massimo di n. 50 facciate formato A4 (pagine mono-fronte), debitamente riunite, numerate, sottoscritte e redatte con carattere Times New Roman, dimensione 12 e con paragrafi di interlinea pari a 1,5 pt.

Le pagine eccedenti il numero stabilito, anche se costituiscono allegati, non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione della qualità.

La relazione tecnica, strutturata così da evidenziare le proposte con cui il concorrente intende qualificare il suo progetto di organizzazione e gestione del servizio, dovrà trattare ogni elemento utile per l'attribuzione del punteggio qualità, in modo analitico e completo e dovrà essere rigorosamente articolata secondo lo schema di attribuzione del punteggio qualità (anche attraverso la suddivisione in paragrafi).

Nelle n. 50 facciate, si potranno, tra l'altro, inserire documenti, quali ad esempio grafici, tabelle, modulistica, etc., utili ai fini dell'attribuzione del punteggio qualità.

La relazione di cui trattasi, **dovrà essere accompagnata da un indice**, compreso nelle n. 50 facciate.

Non sono ammesse, pena l'esclusione dalla Gara, proposte alternative e/o condizionate.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalla Ditta, tale da non consentire la valutazione dei beni o dei servizi offerti, comporta l'esclusione dalla Gara.

Non si darà corso all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica del concorrente che non ottenga almeno n. 40 punti nel complesso dell'Offerta Tecnica.

N.B.: L'Offerta Tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'Offerta Economica del concorrente.

L'Offerta Tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di Gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

14.3 – BUSTA DIGITALE C – OFFERTA ECONOMICA

Nella “Busta digitale C – Offerta Economica” dovrà essere inserita l'Offerta Economica sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico. L'Offerta Economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata utilizzando e compilando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente Bando/Disciplinare di Gara (Mod. 4), mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sull'importo a Base di Gara.

Ai sensi dell'art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nell'Offerta Economica, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza.

A pena di esclusione, l'Offerta Economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente. Nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate. Nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso.

Nel caso di Rete d'impresa:

-Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il “Modello 4” dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

-Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

-Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il “Modello 4” dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

15 - Modalità di Svolgimento della Gara

Trattandosi di procedura interamente telematica, la segretezza e la immodificabilità delle Offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza della “Piattaforma Telematica MePA”. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito della stessa piattaforma o tramite PEC,

15.1 Ammissione

15.1.1 Disciplina Generale delle Sedute

a) tutte le operazioni di Gara si svolgono in **Seduta Pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
- dell'eventuale procedimento di Soccorso Istruttorio di cui al punto 15.2;
- delle sedute della Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti 3.1, 3.1.1 e 3.1.2;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle Offerte Anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 15.6;

b) alle sedute pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile, previa esibizione di un documento di riconoscimento, in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente;

c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il Presidente della Commissione Giudicatrice di Gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della stessa Commissione, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione la Commissione Giudicatrice di Gara non debba essere influenzata dalla presenza del pubblico;

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una Seduta Pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata attraverso la **"Piattaforma Telematica MePA"**.

15.1.2 Individuazione degli Offerenti e delle Offerte

Presso il Comune di Ponza, Ufficio Lavori Pubblici, **il giorno 19.02.2021 alle ore 14,00 oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti mediante la "Piattaforma Telematica MePA"**, almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo, il Presidente della Commissione Giudicatrice di Gara, alla presenza degli altri membri e del segretario verbalizzante, provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle Offerte. In caso di violazione delle disposizioni di Gara, né dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla **"Piattaforma Telematica MePA"**, preferibilmente in ordine di arrivo e successivamente procede all'apertura degli stessi in ordine progressivo così come numerati.

15.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:
- non sia pervenuto entro il termine perentorio di cui al punto "Informazioni Generali" indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno, determinato la mancata presentazione nei termini;
 - non consente l'individuazione degli offerenti;

- non contiene una delle “**Buste Telematiche**”, “**Busta Digitale A – Busta Amministrativa**”, “**Busta Digitale B – Busta dell’Offerta Tecnica**” o la “**Busta Digitale C – Busta dell’Offerta Economica**”;

le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle Offerte da parte della “**Piattaforma Telematica MePA**” o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della “**Piattaforma Telematica MePA**”, di Offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;

b) sono altresì esclusi gli offerenti:

- in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato Offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla Gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla Gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
- gli operatori economici ausiliari che hanno presentato Offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di Offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di Offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.

15.1.4 Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali

La Commissione Giudicatrice di Gara, procedendo, quindi, con l’apertura della “**Busta digitale A – Documentazione Amministrativa**”, provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento **Bando/Disciplinare di Gara**. Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 15.1.3, lettera a) oppure lettera b);
- b) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con Soccorso Istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
- e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 14.1, lettera g), o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
 - la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione Appaltante nell’ambito del Soccorso Istruttorio informale di cui al punto 15.2;

- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;

f) che non hanno effettuato il sopralluogo assistito, alle condizioni di cui al 14.1, lettera i).

15.2 Soccorso Istruttorio

15.2.1 Irregolarità e carenze suscettibili di Soccorso Istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 15.1.4, sono ammessi con riserva di Soccorso Istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 15.2.2, gli offerenti:

a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:

- nè hanno omesso la presentazione;
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'Offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:

- la dichiarazione di cui al punto 14.1, lettera a);
- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;

d) che, in caso di:

- consorzio di cooperative oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono;
- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, sempre che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti; il soccorso non opera e l'esclusione è inevitabile qualora il contrasto con la normativa sia insanabile o non si abbia alcuna indicazione di ricorso all'avvalimento;

e) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 15.2.1, in quanto pertinenti;

f) la cui garanzia provvisoria:

- è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
- non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

15.2.2 Soccorso Istruttorio Ordinario

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 15.2.1, la Stazione Appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di **5 (CINQUE) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 15.2.1, nei termini prescritti alla lettera a) comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il Soccorso Istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 15.1.4;
- d) non è ammesso il Soccorso Istruttorio in relazione a elementi che attengono all'Offerta.

15.3 Conclusione della fase di ammissione

15.3.1 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 15.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione Appaltante nell'ambito del Soccorso Istruttorio:

- risultano falsi o mendaci;
- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la Gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del Soccorso Istruttorio;

d) ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono comunicate e rese pubbliche nella "Piattaforma Telematica MePA" e/o nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del Committente entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

15.3.2 Numero minimo degli Offerenti ammessi e delle Offerte ammesse

La Stazione Appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta valida.

15.4 Gestione dell'Offerta Tecnica

15.4.1 Apertura dell'Offerta Tecnica

La Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice rese note con le modalità di cui al punto 15.1.1, lettera d):

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle **“Buste Digitali B – Buste dell’Offerta Tecnica”**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di almeno uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta Tecnica;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

15.4.2 Esame di merito dell’Offerta Tecnica

La Commissione Giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione Giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle **“Buste Digitali B – Buste dell’Offerta Tecnica”**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.1, 3.1.1 e 3.1.2 e all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 3.1;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del Codice.

15.4.3 Cause di esclusione in fase di esame dell’Offerta Tecnica

Sono escluse, dopo l’apertura della **“Busta Digitale B – Busta dell’Offerta Tecnica”**, le Offerte:

- a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta Tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 8.1.1;
- c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a Base di Gara;
- d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della Gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’Offerta di prezzo;

15.4.4 Conclusione dell’esame dell’Offerta Tecnica

La Commissione Giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede:

- a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le opportune verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché, la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta Tecnica sono allegate al verbale.

15.5 Gestione dell’Offerta Economica

15.5.1 Apertura dell'Offerta Economica

La Commissione Giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui alla **“Piattaforma Telematica MePA”**, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 15.4.4, relativo alle Offerte Tecniche, quindi procede immediatamente all'apertura delle **“Buste Digitali C – Buste dell'Offerta Economica”** in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di Gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle Offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle Offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, a corredo dell'Offerta Economica, dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente di cui al punto 14.3, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice;
- e) ad accertare se eventuali Offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le Offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 15.5.2.

15.5.2 Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta Economica

Sono escluse, dopo l'apertura della **“Busta Digitale C – Busta dell'Offerta Economica”**, le Offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'Offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'Offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'Offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di Gara;

d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 15.5.1, lettera e);

e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, previsti dall'articolo 95, comma 10, del Codice ai sensi del punto 4.2.1, lettera e); si precisa che la mancata indicazione costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili da Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15 ordinanza 10 novembre 2016, causa C-162/16.

15.5.3 Valutazione dell'Offerta Economica

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 15.5.1 e 15.5.2, si procede ad attribuire il punteggio all'Offerta di prezzo secondo le modalità di cui al punto 3.2.1.

15.5.4 Formazione della Graduatoria Provvisoria

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 15.5.3, si procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche di cui al punto 15.4.4, con il punteggio dell'Offerta Economica e temporale di cui al punto 15.5.3;

- b) alla formazione della Graduatoria Provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
c) a dare lettura pubblica della predetta Graduatoria delle Offerte, in ordine decrescente.

15.6 Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le Offerte:

a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice, contemporaneamente:

- presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal **Bando/Disciplinare di Gara**;

b) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione Appaltante;

c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b):

- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui alla **"Piattaforma Telematica MePA"**;
- rimette gli atti al Responsabile del Procedimento al fine della verifica delle Offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice, come previsto ai successivi punti da 16.2.1 a 16.2.3;

d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore Offerta risultato primo nella graduatoria di cui al punto 15.5.3; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

15.7 Inversione Procedimentale

La Stazione Appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restando le garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

a) ultimate le operazioni preliminari di cui al punto 15.1.2 e 15.1.3 (valutazione della documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti) e prima della verifica dei requisiti di ammissione di cui al punto 15.1.4, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta Tecnica 15.4.1;

b) successivamente, la Commissione Giudicatrice di cui all'articolo 77 del Codice procede all'esame di merito dell'Offerta Tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni di cui al punto 15.4.4;

c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta Economica, secondo le previsioni di cui ai punti da 15.5.1 a 15.5.3;

d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria di cui al punto 15.5.4, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione di cui al punto 15.1.4, all'eventuale Soccorso Istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive di cui al punto 15.3.1.

16 –AGGIUDICAZIONE

16.1 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate, in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle Offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle Offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il Segretario Verbalizzante della Commissione Giudicatrice di Gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla Gara;
- e) il procedimento di verifica delle Offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

16.2 Eventuale verifica delle Offerte anomale o anormalmente basse

16.2.1 Condizioni per la verifica delle Offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 15.6, presupposte alla verifica di congruità delle Offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, per la sola parte a corpo, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni Offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

16.2.2 Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in seduta riservata:

- a) iniziando dalla prima migliore Offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta giudicata non anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di Offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione Appaltante può indicare le componenti dell'Offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) il RUP con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'Offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'Offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio deve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'Offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- f) la Stazione Appaltante può escludere l'Offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l'offerente:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - non presenta le eventuali precisazioni richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);

- g) la Stazione Appaltante esclude l'Offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile o che ricada nelle condizioni di cui all'articolo 95, comma 5, del Codice.
- h) in presenza di due o più Offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

16.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le Offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

16.3 Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

16.3.1 Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'Offerta che risulti la migliore in termini di prezzo, classificata prima nella graduatoria di cui al punto 15.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 16.2.1 a 16.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 16.6.2, lettera b);
- b) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'Offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 16.6.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di Offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all'Offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 16.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 16.6.2, lettera b); i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più Offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione Appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di Gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

16.3.2 Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 16.4.1, la Stazione Appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 16.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante presso la Banca Dati dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 19.2.4, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;

- b) per quanto non stabilmente detenuto da Pubbliche Amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 16.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione Appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

16.4 Aggiudicazione

16.4.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 16.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'Offerta;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 16.3.2.

16.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione:

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del Contratto.

Resta fermo che:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di Gara compreso lo schema di Contratto disciplinare di incarico e confluisce nel Contratto disciplinare di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica.

16.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;

b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione Appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di Gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2, lettera f).

17 - STIPULA DEL CONTRATTO

17.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del Contratto

Il Contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il Contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;
- d) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il Contratto da stipulare sia pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il Contratto da stipulare sia superiore a 150.000 euro; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.

17.1.1 Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla stipula del Contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del Contratto; (se del caso) nonché la garanzia di buon adempimento di cui all'articolo 104, comma 3, del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano

- esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di Contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
 - e) se l'aggiudicatario non stipula il Contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
 - f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

17.2 Adempimenti Contrattuali

17.2.1 Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del Contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 11, quinto periodo, del Codice.

17.2.2 Adempimenti per la consegna

L'Aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione Appaltante:

a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del Contratto e non abbiano subito variazioni:

- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;

- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione Appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

18 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

18.1 Gestione della Documentazione

18.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- a) in forza dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000:
- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- c) devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 14.1.2;
- d) in deroga a quanto previsto alla precedente lettera c), limitatamente a talune persone fisiche legittimamente sprovviste di firma digitale (direttori tecnici, soci senza attribuzione di poteri), le relative dichiarazioni, se non effettuate dall'operatore economico concorrente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono effettuate dall'interessato con firma olografa prima della scansione per immagine del documento, corredate da fotocopia del proprio documento di riconoscimento e firmate digitalmente dall'operatore economico offerente.

18.1.2 Altre condizioni:

- a) fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione Appaltante disponibile che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, ogni altro atto o documento formato in origine su supporto analogico, può essere sostituito:

- da copie contenute in documenti rilasciati da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali, se è apposta o associata, da parte del depositario pubblico o dal pubblico ufficiale, la firma digitale;
 - da copie per immagine su supporto informatico, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005 emanate con d.p.c.m. 3 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 56);
- d) tutte le dichiarazioni devono essere caricate sulla “**Piattaforma Telematica MePA**” con le pertinenti firme digitali, così come previsto al punto 14.1.2.

18.1.3 Imposta di bollo:

- a) l’Offerta Economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
- se assolta in modo virtuale, indicando sull’Offerta la dicitura «**Imposta di bollo assolta in modo virtuale**» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’Offerta prima della scansione per immagine, oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, allegando un foglio recante il CIG della Gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta Economica; l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

19 – DISPOSIZIONI FINALI

19.1 Controversie

19.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio Sezione di Latina, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del **Bando/Disciplinare di Gara**, per cause che ostano alla partecipazione;

- dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione Trasparente") del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all'offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

19.1.2 Controversie in materia Contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal Contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale (oppure) sono deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 209 del citato Codice.

19.1.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria Procedura di Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore Offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già Offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel Contratto ai sensi dell'articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.

19.2 Altre disposizioni e informazioni

19.2.2 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di Gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

19.2.3 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della Gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'arch. Angelo Sommese;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della Gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di Gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla Gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

19.2.4 Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso la piattaforma MePA. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate entro i termini fissati verranno fornite in tempo utile prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite la **“Piattaforma MePA”**. Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del Codice, l’Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto quindi obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’**”Allegato Modello 1”**, ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 del presente disciplinare, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC. Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice. Il concorrente si impegna a comunicare all’Amministrazione qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo PEC indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

19.2.5 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui Offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui Offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione per quanto attiene i verbali di gara e le Offerte degli altri partecipanti alla Gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui Offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione per quanto attiene la verifica delle Offerte anomale.

19.2.6 Disposizioni a tutela del lavoro

L’aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato. Qualora richiesto dal RUP,

l'aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla S. A. copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato. Qualora richiesto dal RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio. Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

19.2.7 Disposizioni antimafia

La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia. La Stazione Appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all'art. 84, commi 2 3, del D. Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente Gara d'Appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'Appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

19.2.8 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di Gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo Contratto:

- a) il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016);
- b) il Decreto correttivo al Codice degli Appalti (D.Lgs. 56/2017);
- c) il Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- d) il DGUE di cui al punto 14.1 lettera b) allegato del presente Documento;
- e) gli atti a Base di Gara allegati del presente Documento.

19.2.9 Riserva di aggiudicazione

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di Gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

19.2.10 Riferimenti e pubblicità delle operazioni di gara

I documenti di gara, esclusi gli elaborati tecnici che sono depositati agli atti presso l'Ufficio Servizio LL.PP. e resi disponibili in modalità cartacea o su supporto informatico a richiesta, necessari alla formulazione dell'Offerta sono resi disponibili sulla **“Piattaforma Telematica**

MePA”, ove saranno riportate tutte le risultanze e le comunicazioni relative al procedimento, nonché, all’Albo Pretorio on – line del Comune di Ponza e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Ponza www.comune.ponza.lt.it dal 20.01.2021 al 08.02.2021.

20 - Informazioni complementari e riepilogative

- a) L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola Offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle Offerte.
- b) L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- c) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’Offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- e) Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
- f) Tutte **controversie** eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro territorialmente competente.
- g) La S. A. si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- h) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- i) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- j) La S. A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- k) Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutiva da parte della S. A. è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
- l) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n° 90/2014, convertito dalla legge n° 114/2014.
- m) Trova applicazione l’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

PONZA (LT), 28.01.2021

**Il Responsabile del Servizio
F.TO digitalmente
Arch. Angelo Sommese**